

ESSERVICES - NORME NAZIONALI

Milleproroghe. Rinvio obbligo Centrale Unica di Committenza (CUC).

 di [Tiziana Limonet](#) | 01 marzo 2015

Con la conversione del decreto-legge 192/2014 si rinviano i termini di adesione alla CUC, per lavori, servizi e forniture a partire dal 1° settembre 2015, ma tutto ciò e specificatamente per forniture e servizi, non si applica alle procedure già avviate prima del 1° marzo. Si precisa che il comma 1 dell'articolo 23-ter del DL 90/2014 imponeva, alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i termini di adesione alla CUC per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Infatti la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.49 del 28 febbraio 2015, entrata in vigore il 1° marzo 2015, all'articolo 8 del DL 192/2014 inserisce i commi 3-ter e 3-quater che recitano:

Art. 8 "Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti"

omissis

3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: «1° gennaio 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2015».

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Vediamo il comma 1 dell'articolo 23-ter del DL 90/2014 aggiornato:

Art. 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il **1° settembre 2015**.

N.B.: *Il comma 3-ter dell'articolo 8, aggiunto in sede di conversione del DL 192/2014, ha eliminato la seguente frase: "1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*

Si ricorda che l'Art. 33 del Codice (D.Lgs. 163/2006) riguarda gli appalti pubblici e accordi quadro stipulati

da centrali di committenza e che il suo comma 3bis recita:

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

<http://esspress.it/norme-nazionali/milleproroghe-rinvio-obbligo-centrale-unica-di-committenza-cuc>

EssPress - testata giornalistica della Valle d'Aosta, Loc Grande Charrière, 46 - 11020 Saint-Christophe (AO)
Tel +39 016544590 - Fax +39 0165516900 - Reg.Trib. Aosta 1/2013 - PI 01077330072
Direttore Responsabile Giovanni Sandri